



REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“S.P. DAMIANO”

Scuola dell’Infanzia –Primaria – Secondaria di Primo Grado

Via L.Cilla, 8 – 48123 RAVENNA

Tel. +39(0)544.30324 – Fax +39(0)544.216048

Cod.Min.: RAIC824004 – C.F. 92080720391

Distretto Scolastico n° 40

E-mail: RAIC824004@ISTRUZIONE.IT – Legalmail: RAIC824004@PEC.ISTRUZIONE.IT

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. P. DAMIANO"-RAVENNA Prot. 0012180 del 11/12/2021 06-04 (Uscita)
--

Al Personale Docente e A.T.A.

dell’Istituzione Scolastica

Al D.S.G.A.

All’Albo online

Oggetto: *Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” - D.L. 26 novembre 2021, n.172. Obbligo vaccinale per il Personale scolastico.*

Visto l’avvicinarsi della scadenza prevista, si invia nuovamente in allegato il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282 (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021), che introduce “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, tra cui l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021 e l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

In ottemperanza al sopraddetto Decreto, pertanto, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e/o guarigione).

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il D.P.C.M. di cui all'articolo 9, comma 10, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute "raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione".

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021 e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

Si precisa, infine, che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale.

Si specifica di seguito il link per la consultazione diretta del D.L. 26 novembre 2021, n.172, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Guiati Maria

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993